

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1033

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTA

Disposizioni per l'esenzione dall'ICI
dei fabbricati ubicati nelle aree montane e rurali

Presentata l'8 giugno 2006

ONOREVOLI COLLEGI! — Con la presente proposta di legge si intende favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali, quali elementi del paesaggio montano e rurale.

A tale fine si consente ai singoli comuni di deliberare l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati siti nelle zone montane individuate dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché nelle altre aree rurali individuate, in conformità all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999, dall'allegato alla decisione 2000/530/CE della Commissione, che stabilisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Italia.

Si tratta, come enunciato dallo stesso articolo 4, paragrafo 6, del citato regolamento (CE) n. 1290/1999, di zone rurali « che debbono corrispondere o appartene-

nere ad una unità territoriale (...) conforme ai criteri seguenti:

a) densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per chilometro quadrato, oppure tasso di occupazione in agricoltura, rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1985; oppure

b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria registrato negli ultimi tre anni; oppure diminuzione della popolazione rispetto al 1985 ».

L'agevolazione concerne, quindi, aree del Paese caratterizzate, in linea generale, da un forte abbandono del territorio, da un elevato tasso di disoccupazione, accompagnato in alcuni casi dal dissesto idrogeologico e dal deterioramento del paesaggio.

L'esenzione dall'ICI per i fabbricati rurali siti nelle zone citate può contribuire in misura non trascurabile, in primo luogo, al riassetto paesaggistico e, in secondo luogo, all'esercizio di attività rurali, anche diverse dalla coltivazione diretta, che concorrono alla salvaguardia del territorio e delle risorse naturali.

Per queste ragioni si è ritenuto di non limitare l'agevolazione ai soli immobili

dotati del requisito della ruralità ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, ma, più in generale, a tutti i fabbricati ubicati su fondo agricolo anche se non più destinati ad attività professionali agricole in senso stretto, quali le attività forestali di carattere hobbistico e le piccole realtà agricole non professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, possono disporre l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.

2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati, ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla decisione 2000/530/CE della Commissione, del 27 luglio 2000, e successive modificazioni.

3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal comune entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per l'anno successivo.

4. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale.

€ 0,30



15PDL0007700